

Articolo 85

Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione

(art. 44b LL)

¹ La SECO, nell'ambito della sua attività di vigilanza e di esecuzione, gestisce un sistema automatizzato di informazione e di documentazione per:

- a. i permessi concernenti la durata del lavoro;
- b. la procedura di approvazione dei piani di cui all'articolo 7 capoverso 4 della legge;
- c. la banca dati inerente al diritto del lavoro, che contiene informazioni generali sul diritto pubblico e privato del lavoro;
- d. la banca dati inerente all'esecuzione, gestita dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), che contiene in particolare dati sull'attività d'ispezione degli organi d'esecuzione della legge e della LAINF;
- e. le ispezioni alle aziende;
- f. la gestione degli indirizzi.

² Il sistema contiene per ogni azienda:

- a. il nome, l'indirizzo e il numero d'identificazione;
- b. la tipologia (industriale o non industriale);
- c. il genere di attività economica;
- d. la data di registrazione nel sistema e la data di cancellazione.

³ Il sistema può inoltre contenere:

- a. i piani, le descrizioni dei piani, le approvazioni dei piani e i permessi d'esercizio nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 capoverso 4 della legge;
- b. i verbali delle ispezioni delle aziende;
- c. il motivo dell'iscrizione;
- d. le decisioni, le valutazioni dei rischi, le perizie, le denunce e le sentenze penali.

Premessa

L'articolo 44b capoverso 3 della legge sul lavoro assegna al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli relativi ai sistemi di informazione e di documentazione. Inoltre gli organi federali devono notificare tutte le collezioni di dati per la registrazione presso l'Incaricato federale della protezione dei dati (art. 11 della legge sulla protezione dei dati). Nel presente articolo si fa un elenco dettagliato di tutte le collezioni di dati ammesse e dei dati che possono essere registrati.

Capoverso 1

Nel presente capoverso sono indicate le fattispecie per le quali la Confederazione è autorizzata a gestire un sistema automatizzato di informazione e di documentazione. Questo elenco è esaustivo.

Capoverso 2

Nel presente capoverso sono indicati i dati che il sistema automatizzato di informazione e di documentazione della Confederazione deve contenere.

Art. 85

OLL 1

Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro

Capitolo 8: Protezione dei dati e gestione dei dati

Sezione 2: Sistemi di informazione e di documentazione

Art. 85 Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione

Capoverso 3

Questo capoverso elenca i dati che possono essere registrati facoltativamente nel sistema automatizzato di informazione e di documentazione della Confederazione.